



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 167 del 29/12/2023

Proposta n. 2106/2023

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI BOBBIO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 27.11.2021 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

LA PRESIDENTE

Premesso che:

- lo strumento urbanistico vigente in Comune di Bobbio è la Variante Generale adottata con atto C.C. n. 76 del 7.11.1994 ed approvata con atto G.P. n. 458 del 21.11.2001, successivamente variata;
- con nota n. 8056 del 17.12.2021 (pervenuta ai prot. prov.le n. 34623 del 17.12.2021) il Comune di Bobbio ha inoltrato a questa Amministrazione la documentazione tecnico-amministrativa relativa all'adozione, da parte del Consiglio Comunale con atto n. 47 del 27.11.2021, di una Variante al suddetto PRG, ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
- la Variante propone:
 - lo stralcio di una "Zona di espansione residenziale (art. 14 punto 1)" in loc. S. Martino con conseguente riclassificazione a "Zone destinate all'uso agricolo" con St pari a circa 10.000;
 - la riclassificazione di una "Zona di espansione dei servizi (art. 14 punto 5)" (Attrezzature di interesse urbano – art.9 punti 1/5) in "Zone di completamento residenziale estensive (art. 13 punto 1)" in loc. Sciola con St pari a circa 10.000;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota prov.le n. 700 del 13.1.2022;
- tali integrazioni sono state trasmesse con note comunali pervenute rispettivamente ai prot. prov.li n. 27568 del 4.9.2023, n. 31170 del 5.10.2023 e n. 39493 del 19.12.2023), mentre i pareri sono pervenuti in parte con le predette note e in parte direttamente dalle Autorità interessate;

Tenuto conto che, per quanto riguarda le competenze di questa Amministrazione nel procedimento in questione:

- la legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio" (in vigore dal 1° gennaio 2018), modificata con L.R. n. 3/2020, ha profondamente innovato la disciplina regionale in materia, prevedendo tuttavia la possibilità, entro quattro anni dall'entrata in vigore della stessa, di adottare gli atti e di completare i procedimenti di approvazione avviati anteriormente al 1°

gennaio 2018 relativamente alle casistiche elencate all'art. 4, comma 4, tra cui ricadono anche le Varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente quale è il caso della Variante al PRG del Comune di Bobbio in esame;

- l'art. 79 della medesima L.R. n. 24/2017, nell'abrogare la L.R. n. 20/2000, fa comunque salve le disposizioni del succitato art. 4 e, quindi, le connesse procedure di adozione e approvazione dei piani e progetti elencati al comma 4 secondo le disposizioni della previgente normativa;
- l'art. 76 della L.R. n. 24/2017, inoltre, prevede che sia conservata l'efficacia dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), approvati ai sensi della L.R. n. 20/2000, fino all'entrata in vigore dei Piani Territoriali di Area Vasta (PTAV) e del Piano Territoriale Regionale (PTR) in adeguamento alla nuova legge, relativamente alle previsioni che quest'ultima assegna alla competenza dei PTAV e del PTR;
- questa Amministrazione, pertanto, è competente ad esercitare la potestà amministrativa di esame della Variante in argomento, ai fini della formulazione di eventuali osservazioni in merito ai contenuti della stessa in base alla disciplina transitoria di cui all'art. 41, comma 2, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio";
- l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo, sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla L.R. n. 24 del 21 dicembre 2017, art. 19;
- la Variante al PRG in argomento rientra nei casi previsti dall'art. 6, commi 3 e 3-bis del suddetto Decreto e pertanto viene valutata ai sensi dell'art. 12 del Decreto medesimo (verifica di assoggettabilità);
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, quale è il caso della Provincia di Piacenza, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che il Comune di Bobbio quale Autorità procedente, in accordo con questa Amministrazione in quanto Autorità competente, ha individuato le Autorità ambientali a cui richiedere i pareri al fine delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Acquisiti agli atti:

- il parere dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia, rilasciato con nota n. 127846 del 24.7.2023 (prot. prov.le n. 23799 del 24.7.2023);
- il parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (prot. prov.le n. 36844 del 24.11.2023);
- il parere dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica – U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica, rilasciato con nota n. 79438 del 25.7.2023 (prot. prov.le n. 24064 del 26.7.2023);
- parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza (prot. prov.le n. 31170 del 5.10.2023, in allegato alla citata nota comunale in pari data);
- il parere dell'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, rilasciato con nota n. (prot. prov.le n. 23632 del 21.7.2023);
- il parere di IRETI SpA, rilasciato con nota n. 10708 dell'8.8.2023 (prot. prov.le n. 27568 del 4.9.2023, in allegato alla citata nota comunale in pari data);

Preso atto:

- della dichiarazione del competente Responsabile comunale datata 20.5.2023 circa l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari inerente l'adozione della Variante al PRG in epigrafe;

- della dichiarazione del competente Responsabile comunale datata 20.5.2023 inerente l'insussistenza, sull'area oggetto di Variante, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- dell'avvenuta pubblicazione, sul BURERT n. 23 del 2.2.2022, dell'avviso di adozione della Variante al PRG in esame;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali";

Considerato che, relativamente alla Variante al PRG del Comune di Bobbio adottata con atto di Consiglio n. 47 del 27.11.2021, dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento, è emersa la necessità:

- di esprimere una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto preliminare nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Bobbio, Valutazioni V. PRG CC 47-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Bobbio, Valutazioni V. PRG CC 47-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di formulare, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;

Dato atto che:

- il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
- l'eventuale approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche i quali, così aggiornati, dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978;
- gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito web degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 7 dicembre 1978 n. 47 "Tutela ed uso del territorio";
- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 recante "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come successivamente modificato;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;

- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Viste:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12.11.2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 476 del 12.4.2021 di aggiornamento dell'"Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)" di cui alla deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2019, n. 630", integrata con deliberazione della medesima Giunta n. 564 del 26.4.2021;
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 – art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT 2025) approvato dall'Assemblea regionale con deliberazione n. 59 del 23 dicembre 2021;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po, approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001, e successive Varianti;
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e integrato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, e successive varianti;
- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), approvato con D.P.C.M. del 27 ottobre 2016 e successive Varianti e attuato in Regione Emilia-Romagna con direttiva D.G.R. n. 1300/2016;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, sottoposto a Variante generale approvata con atto del Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010 e a Variante specifica approvata con atto del medesimo Consiglio n. 8 del 6 aprile 2017;
- Intesa interistituzionale PAI-PTCP siglata il 12.4.2012 da Provincia di Piacenza, Autorità di bacino distrettuale del fiume Po e Regione Emilia-Romagna per far assumere alla pianificazione provinciale valore ed effetti di PAI, e successive varianti;

- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 39 del 30 novembre 2020;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano Regionale di gestione Rifiuti e Bonifica delle aree inquinate (PRRB), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 87 del 12 luglio 2022;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione dell'eletta a seguito delle consultazioni elettorali del 24 settembre 2022;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 31 ottobre 2018 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2022-2026;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti Locali" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti) funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., della Variante al PRG del Comune di Bobbio adottata con atto del Consiglio Comunale n. 47 del 27.11.2021 ai sensi dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000;
2. di esprimere, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., prendendo atto della verifica svolta dal Servizio "Territorio e Urbanistica, Sviluppo, Trasporti, Sistemi Informativi, Assistenza agli Enti

Locali", una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicate nel Rapporto preliminare nonché di quelle riportate in apposita sezione dell'Allegato (denominato "Allegato - Bobbio, Valutazioni V. PRG CC 47-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi della disciplina urbanistica di cui alla L.R. n. 47/1978, le osservazioni elencate in apposita sezione del citato Allegato (denominato "Allegato - Bobbio, Valutazioni V. PRG CC 47-2021"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di formulare, relativamente alla Variante di cui al precedente punto 1., ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
5. di dare atto che il Comune è tenuto, in sede di approvazione della Variante, ad adeguarsi alle prescrizioni derivanti dall'esito della verifica di assoggettabilità o, in caso di non adeguamento, a sottoporre la Variante a procedura di valutazione ambientale prima dell'approvazione della stessa;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Bobbio, evidenziando che l'approvazione della Variante comporta l'obbligo di aggiornamento degli elaborati di PRG interessati dalle modifiche e che, a norma dell'art. 15, comma 3, della L.R. 47/1978, gli elaborati così aggiornati dovranno essere inviati alla Provincia e alla Regione a pena di inefficacia delle variazioni introdotte nello strumento urbanistico comunale;
7. di dare atto che gli adempimenti relativi alle misure conoscitive da attivare a seguito della decisione finale inerente la Variante in argomento spettano al Comune, il quale è anche tenuto a garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio attraverso la pubblicazione sul proprio sito *web* degli atti di pianificazione secondo le modalità e con gli effetti di cui all'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

LA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PATELLI MONICA

con firma digitale

Provvedimento di verifica di assoggettabilità

(di cui al comma 4 dell'art.12 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4)

Valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato dal Comune di Bobbio (soggetto proponente ed autorità procedente) sulla base degli elementi di cui all'allegato I del D.Lgs.152/2006 e smi, considerati i pareri espressi dai soggetti con competenze in materia ambientale,

si ritiene di escludere

dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, e succ. mod. ed int.

la Variante parziale al PRG del Comune di Bobbio adottata con atto di C.C. n. 47 del 27.11.2021 che quindi potrà essere approvata, secondo le procedure di cui all'art. 41, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int., nel rispetto dei contenuti presenti nel Rapporto Preliminare, nonché delle seguenti **prescrizioni**:

- si richiama integralmente quanto espresso con le osservazioni, formulate ai sensi dell'art.15 comma 5 della L.R.47/1978, in merito agli aspetti urbanistici e procedurali;
- è necessario garantire il rispetto delle condizioni contenute nel documento di valutazione e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite nello stesso;
- occorre rispettare le condizioni di sostenibilità e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale.

Osservazioni (ai sensi dell'art. 15 c. 5 della L.R. 47/78)

1. Premesso che:

- la previsione "Zone di espansione residenziale (art. 14 punto 1)" di cui si propone lo stralcio in loc. S. Martino, non risulta presente sulla Tav. "Zonizzazione Cartografia n. 18 'Bobbio'" di PRG vigente, inviata a questa Amministrazione successivamente alla conclusione del procedimento relativo all'ultima variante approvata (nota prot. comunale n. 8302 del 05.12.2020), anche se pare essere stata approvata con atto C.C. n. 18 del 03.04.2009 in parziale accoglimento di una osservazione di un privato e limitatamente ad una superficie territoriale pari a mq 2.200;
- quanto rappresentato sulle tavole di Variante in esame risulta difforme da quanto deliberato con l'atto di adozione della stessa (C.C. n. 47 del 27.11.2021) in cui si evidenzia che la proposta prevede di spostare la capacità edificatoria di 10.000 mq, prevista in loc. San Martino in località Sciola, riclassificando l'attuale Zona ad Attrezzature di interesse urbano solo per una parte come Zona di completamento residenziale estensiva (circa 5.700 mq) e mantenendo per la rimanente superficie (circa 4.300 mq) la classificazione vigente da destinarsi a verde e parcheggi nonché alle strade di accesso; sulle tavole "Zonizzazione CARTOGRAFIA N. 13 "PIANCASALE" e "Zonizzazione CARTOGRAFIA N. 18 "BOBBIO" la Zona di espansione dei servizi (art. 14 punto 5) (Attrezzature di interesse urbano) in loc. Sciola è stata interamente riclassificata come Zone di completamento residenziale estensive (art. 13 punto 1);
- essendo la variante in esame, caratterizzabile come variante specifica ex art. 15 comma 4 lett. c) della L.R. 47/1978 e s.m.i., la Relazione illustrativa della stessa avrebbe dovuto dimostrare in modo analitico l'esistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 comma 4 della LR 47/78 e secondo quanto prevede la circolare regionale 10 luglio 1995, n.2, recante "Illustrazione del nuovo procedimento di approvazione dei piani regolatori generali e loro varianti, ai sensi degli artt. 14 e 15 della L.R. 47/78 (come sostituiti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95)", ossia il rispetto del limite di incremento della capacità insediativa del 6% che la norma regionale prima citata pone quale limite e presupposto per il ricorso al procedimento di rito semplificato;

risulta necessario verificare il rispetto delle condizioni di cui all'art.15 comma 4 lett. c) p.1 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int., anche alla luce di quanto evidenziato nei primi due punti della presente osservazione, e modificare le tavole di Variante allineandole a quanto deliberato con atto di C.C. n. 47 del 27.11.2021.

Inoltre, nonostante lo stralcio di una previsione "Zone di espansione dei servizi (art. 14 punto 5) (Attrezzature di interesse urbano)" e la sua riclassificazione come "Zone di completamento residenziale estensive (art. 13 punto 1)" non si è provveduto negli elaborati di Variante alla verifica del soddisfacimento degli standard; risulta pertanto necessario provvedere alla verifica della dotazione degli standards da effettuarsi ai sensi dell'art.46 comma 1 della L.R.47/78 e succ. mod. ed int. e dell'art.73 comma 7 del P.T.C.P. Vigente.

2. La variante in esame presenta problemi di conformità con le disposizioni legislative regionali, non garantendo il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4, lettera c) dell'art.15 della L.R. 47/78, come sostituito dall'art.12 della L.R. 6/95, in quanto la "Zona di completamento residenziale estensiva (art. 13 punto 1)" ricade interamente nella fascia di tutela del T. Dorbida - art. 142 comma 1 lett. c D.Lgs. 42/2004 ed è parzialmente interessata dalla presenza di un'area forestale soggetta a tutela ai sensi delle disposizioni del PTCP - art. 8 e del D.Lgs. 42/2004 - art. 142 comma 1 lett. g), non garantendo quindi il rispetto della condizione di cui al punto 2) del suddetto articolo 15 comma 4 lettera c).
3. Essendo la Zona di completamento residenziale estensiva parzialmente interessata dalla presenza di un'area forestale, al fine di non compromettere gli elementi presenti, nella eventuale fase attuativa degli interventi previsti, il Comune è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8 delle Norme del PTCP.
4. In una eventuale fase attuativa degli interventi previsti il Comune è tenuto al rispetto degli indirizzi e raccomandazioni di cui all'art.54 "Unità di Paesaggio provinciali e sub Unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela" comma 1, indicati nell'allegato N6 delle Norme del P.T.C.P. per l'Unità di paesaggio della Val Trebbia – n°10.
5. La proposta di variante è soggetta alle disposizioni di cui all'art.64 comma 8 del PTCP secondo cui le previsioni di incremento dei carichi urbanistici devono essere compatibili con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative ed energetiche), delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti.
6. Considerato che la Zona di completamento residenziale estensiva ricade interamente nella fascia di tutela del T. Dorbida - art. 142 comma 1 lett. c D.Lgs. 42/2004 ed è parzialmente interessata dalla presenza di un'area forestale soggetta a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - art. 142 comma 1 lett. g), si richiama il contenuto del parere della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza
7. Lo studio di frana quiescente effettuato ai sensi dell'art. 31 delle Norme PTCP/PAI, con la risultante scheda-norma, devono essere ricompresi nella documentazione costitutiva dello strumento urbanistico comunale, privi di riferimenti all'area di trasformazione urbanistica oggetto del presente procedimento. Per contro, la relazione geologica prodotta a supporto dell'area di trasformazione urbanistica non deve riportare contenuti mirati alla revisione delle classi di rischio. Si prescrive pertanto un'idonea sistemazione dei documenti funzionale alla loro corretta attuazione e archiviazione.



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi
informativi, assistenza agli Enti Locali**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 2106/2023 del
Ufficio Territorio e Urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi, assistenza agli Enti
Locali ad oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI
BOBBIO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 27.11.2021 AI
SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'
ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ
FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E
PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008., si esprime ai sensi
dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 29/12/2023

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 167 del 29/12/2023

**Servizio Territorio e urbanistica, Sviluppo, trasporti, sistemi informativi,
assistenza agli Enti Locali**

Oggetto: VARIANTE AL PIANO REGOLATORE GENERALE (PRG) DEL COMUNE DI BOBBIO, ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 27.11.2021 AI SENSI DELL'ART. 41, COMMA 2 DELLA L.R. N. 20/2000. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I., NONCHÈ FORMULAZIONE DI OSSERVAZIONI AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L.R. N. 47/1978 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008..

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 29/12/2023

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale